

## LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA

***Recepimento degli accordi 21/181/CR5a/C17 e 21/182/CR5b/C17 sottoscritti in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021***

Le presenti Linee guida si applicano sull'intero territorio regionale per la fase di avvio e di gestione dei progetti di formazione relativi alle professioni regolamentate e non regolamentate nonché per le attività finanziate.

### **1) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER I CORSI AFFERENTI ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE**

Ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome, nonché ai corsi cosiddetti "preparatori" ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, si applica quanto previsto dall' *Accordo 21/181/CR5a/C17 sottoscritto in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e province autonome"*.

Tale Accordo dovrà essere applicato, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. Nello specifico esso prevede un utilizzo della modalità FAD per un massimo del 50% delle ore teoriche di cui almeno il 40% svolto in modalità sincrona e al massimo per il 10% in modalità asincrona. La formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami finali devono essere svolti in presenza.

Lo stesso accordo prevede una **fase transitoria** durante la quale viene ancora data la possibilità di sostituzione delle ore teoriche in presenza con ore di FAD sincrona – continuando ad applicare quindi le previsioni dell'Accordo del 31 marzo 2020 per il periodo di emergenza - e la possibilità di svolgimento delle prove di esame finale a distanza (come previsto dall'Accordo del 21 maggio 2020 per il periodo di emergenza).

Nello specifico è previsto che le deroghe sopra richiamate, relative ai due Accordi del 2020, possano essere applicate a tutti i corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, tutte le attività avviate entro il 30 settembre 2022. La deroga è applicabile per l'intera durata del corso laddove la stessa sia inferiore a 12 mesi, ovvero fino al dodicesimo mese per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi. Pertanto, per i percorsi di durata superiore a 12 mesi, dal mese successivo (tredicesimo) viene meno la possibilità di sostituzione delle ore teoriche in presenza con ore di FAD sincrona e l'esame finale si svolge in presenza.

In ogni caso le Agenzie Formative dovranno erogare le ore di FAD SINCRONA nel rispetto di quanto specificato nel paragrafo "Formazione teorica in FAD Sincrona (par. 4)".

Si dà la possibilità di svolgere attività di formazione anche nei giorni festivi sempre nei limiti delle ore consentite e laddove non espressamente vietato dalle specifiche normative di settore.

Relativamente ai corsi afferenti alle professioni regolamentate è stato sottoscritto e viene pertanto recepito anche *l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome 21/182/CR5b/C17 del 3 novembre 2021 "Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati"*.

Esso prevede che il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolge in presenza e di norma nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso.

Sussistono alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo cui ricorrere a discrezione della Regione. Tale deroga non si applica automaticamente, ma dietro istanza presentata dai soggetti interessati. Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:

**a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell'ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.** Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell'interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato. Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/Provincia Autonoma di residenza dell'interessato ed è disponibile l'offerta formativa. Il soggetto accreditato dovrà formulare apposita richiesta ad ARPAL accompagnata da dichiarazione attestante l'indisponibilità di offerta formativa nella regione di residenza degli iscritti laddove non residenti in Umbria.

**b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell'utente, dell'impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/Provincia Autonoma responsabile.** In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall'abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati. In merito a ciò si dispone che il soggetto accreditato dovrà formulare apposita richiesta ad ARPAL per i singoli casi indicando la prossimità alla residenza dell'iscritto.

**c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/impresе ove realizzare il tirocinio.** Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L'accordo prevede che l'effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall'Amministrazione responsabile. In merito a ciò si dispone che il soggetto accreditato dovrà formulare apposita motivata richiesta ad ARPAL accompagnata anche da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale/coordinatore del corso in cui attesta l'impossibilità di individuare un soggetto ospitante in Umbria nel periodo d'interesse.

Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.

**d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.**

Le autorizzazioni rilasciate secondo le sopracitate deroghe devono essere oggetto almeno di un'informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante. Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell'istanza, né l'informativa scritta.

## **2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER I CORSI RICONOSCIUTI NON FINANZIATI AFFERENTI ALLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

Per questa tipologia di corsi, la percentuale massima di FAD, sia essa realizzata in modalità sincrona o asincrona, è fissata dai singoli standard formativi regionali.

Alla stregua di quanto previsto per i corsi regolamentati, è ammessa la sostituzione delle ore teoriche in presenza con FAD SINCRONA per tutti i corsi che si avvieranno entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza per l'intero corso se inferiore ai 12 mesi mentre per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al dodicesimo mese.

Tale modalità di erogazione può riguardare soltanto le competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l'attività pratica diretta, che al pari dei tirocini, laddove previsti, va resa in presenza.

Si ricorda il divieto di simultaneità nell'erogazione della FAD per UFC previste nell'ambito di più progetti formativi.

Sia per i corsi attualmente in svolgimento che per quelli non ancora avviati, le Agenzie Formative dovranno erogare le ore in modalità FAD sincrona nel rispetto di quanto specificato al successivo punto 5 "MODALITA' DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA"

È possibile svolgere le attività di formazione anche nei giorni festivi sempre nei limiti delle ore consentite e laddove non espressamente vietato dalle specifiche normative di settore.

Per tutti i corsi di formazione riconosciuti e non finanziati relativi alle professioni non regolamentate gli esami finali dei corsi iniziati entro 6 mesi dal termine dell'emergenza possono essere svolti anche in modalità online laddove la durata del corso non ecceda i 12 mesi. Resta obbligatorio l'esame in presenza per i corsi dove è prevista una prova pratica e/o di laboratorio.

### **3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE POR UMBRIA FSE 2014-2020 E FONDI NAZIONALI**

Tutte le attività avviate e che si avvieranno entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza potranno essere gestite in modalità Fad sincrona, limitatamente alle competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l'attività pratica diretta (ore teoriche). Tale modalità così come per i corsi regolamentati potrà essere utilizzata per l'intero percorso se di durata inferiore a 12 mesi ovvero per i primi 12 mesi se di durata superiore.

L'erogazione, tramite tale modalità, potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 5 "MODALITA' DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA".

Per i corsi attualmente non ancora avviati, le Agenzie formative dovranno comunicare al competente Servizio di ARPAL l'avvio o la prosecuzione con la modalità FAD e trasmettere allo stesso quanto segue:

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale;
- l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell'utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

### **4) ATTIVITA' PRATICHE E DI LABORATORIO NELLE ATTIVITA' FINANZIATE**

Le attività pratiche e di laboratorio, che necessitano quindi della presenza dell'allievo, devono obbligatoriamente realizzarsi in presenza nel rispetto del protocollo previsto per il settore e per lo specifico luogo ove si realizza l'attività.

Relativamente alle attività finanziate del presente paragrafo è prevista la sospensione dei tirocini curriculari, in deroga alla normativa vigente, per situazioni legate a Covid -19 a prescindere dalla durata della malattia e indipendentemente dal termine dallo stato di emergenza.

#### **Attività di orientamento al lavoro nelle attività finanziate**

Alla stregua delle attività formative anche l'attività di orientamento erogata nell'ambito delle attività finanziate può continuare fino a diversa disposizione ad essere erogata in FAD sincrona secondo le modalità previste nel successivo paragrafo "MODALITA' DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA".

#### **5) MODALITA' DI FORMAZIONE IN FAD SINCRONA AMMESSA**

La modalità FAD Sincrona, può essere attivata soltanto per le competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l'attività pratica diretta (ore teoriche).

L'erogazione, tramite tale modalità, potrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme software che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

La piattaforma utilizzata dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in univoci e personali di docenti e discenti, report individuali per ciascun utente con evidenza dell'ora di accesso e della durata della connessione, comprese interruzioni e/o pause eventualmente intervenute, informazioni sulla tipologia di attività in corso, evidenza delle prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici e in formato pdf;
- elaborazione di un report che riporti tutti i riferimenti al progetto (tipologia Avviso, titolo progetto, codice SIRU, eventuale codice attività) e alla persona titolare del report (nome e cognome, codice fiscale, qualifica – docente; discente; tutor);
- collegamento sincrono audio e video che consenta a tutti i partecipanti la condivisione simultanea;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.
- un accesso alle attività formative libero ed immediato al personale incaricato dei controlli, ovvero senza la necessità di autorizzazioni preventive da parte dell'organismo formativo.

Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale dovranno essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula".

Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma.